

CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L'USO DELLA NUOVA PALESTRA DELLE SCUOLE L. GUIDOTTI - PALASPORT "A. MAGLIO" DI FIORANO MOD. SE

L'anno duemilaventidue il giorno _____ del mese di _____ presso la Residenza Municipale in Piazza Ciro Menotti, 1

TRA

- il **Comune di Fiorano Modenese** (C.F. 84001590367) in questo atto rappresentato dal Dirigente Settore 1 Dott. Rabacchi, il quale agisce e stipula la presente convenzione nel solo interesse e in rappresentanza del Comune ai sensi dell'art. 64 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (GC n° 25/2016);

E

.....
.;

PREMESSO

- che con deliberazione n. 14 del 10/02/2022 la Giunta Comunale ha approvato gli indirizzi per l'affidamento della gestione della palestra delle scuole L. Guidotti in orario extrascolastico;

si conviene e stipula quanto segue

ART. 1) OGGETTO E FINALITÀ - Il Comune di Fiorano Modenese, proprietario con piena disponibilità della palestra scolastica sita in via Volturmo a Fiorano Modenese, concede in gestione ed uso, in orario extrascolastico, l'immobile destinato a palestra con le proprie pertinenze, alla Associazione

La palestra comunale, Palasport Antonio Maglio, essendo contigua alla Scuola Primaria Guidotti, è ad uso prevalentemente scolastico e tale utilizzo ha carattere prioritario rispetto ad ogni altra destinazione.

A tale esigenza l'Affidatario dovrà adeguare il calendario e la programmazione delle attività. La concessione della gestione intende perseguire i seguenti obiettivi:

- incentivare e promuovere l'attività sportiva sul territorio in coerenza con le politiche del Comune ed in raccordo con le altre associazioni sportive e non sportive operanti sul territorio;
- garantire alla collettività l'accesso all'impiantistica sportiva pubblica a costi agevolati e predeterminati;
- concedere alle associazioni, società sportive o gruppi sportivi amatoriali l'uso delle palestre negli orari non coperti da esigenze didattiche degli Istituti scolastici;

Per gestione s'intende l'iniziativa promozionale dell'attività sportiva e ricreativa, a favore della comunità territoriale oltre che il lavoro di conservazione, organizzazione, gestione e manutenzione ordinaria dell'immobile adibito a palestra.

ART. 2) DESCRIZIONE - Impianto multidisciplinare (palestra scolastica, pallavolo, calcetto..), ma con forte caratterizzazione per la pratica della ginnastica artistica e ritmica. Tale disciplina prevede la progettazione e realizzazione di attacchi per le attrezzature sportive della ginnastica artistica sia per il layout "allenamento" con l'utilizzo di metà palestra, sia per il layout "gara" con l'utilizzo dell'intera palestra, per le seguenti attrezzature: buca, track, corsia facilitante, parallele maschili, travi alte, travi basse, corsia facilitante 2, Volteggio, Sbarre, Asimmetrica, trampolino, spalliere, palco di salita... Nell'ambito della specifica specializzazione della palestra sono stati comunque creati spazi idonei all'omologazione per ulteriori discipline, si specifica però che l'utilizzo per tali attività per finalità agonistiche/gara, prevede lo smontaggio di tutte le attrezzature della ginnastica.

L'immobile è costituito da: un'area esterna separata da quella della scuola, con accesso indipendente; corridoio coperto e chiuso di accesso diretto dalla scuola con collegamento verso l'area esterna; 4 spogliatoi atleti adulti, 2 spogliatoi arbitri, tribuna pubblica telescopica, servizi igienici per il pubblico, magazzini di deposito dell'attrezzatura uno per le attività scolastiche e uno di dimensioni maggiori per le attività della società sportiva.

ART. 3) PROCEDURE DI CONSEGNA / RICONSEGNA -

- a) L'associazione assume la gestione dell'impianto in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
- b) Il verbale di consegna dell'impianto sportivo, in contraddittorio tra le parti (Comune-Associazione), darà conto delle chiavi e dei manuali d'uso e manutenzione che saranno forniti al gestore.
- c) Le operazioni di cui sopra saranno corredate da apposito verbale di consistenza redatto in duplice copia, debitamente firmato dalle parti (Comune-Associazione). Allo stesso sarà allegato un inventario di tutte le attrezzature e arredi.
- d) Alla scadenza della convenzione l'impianto sportivo dovrà essere lasciato libero da attrezzature e cose di proprietà dell'associazione; verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, analogo verbale di cui ai precedenti punti b) e c), con verifica dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati all' Associazione. L'associazione è comunque tenuta nel corso della gestione all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che, per cause ad essa riconducibili divenissero inutilizzabili o che venissero rimossi dall'impianto.
- e) Le attrezzature, anche mobili, acquistate dall'associazione funzionali all'impianto e autorizzate dagli uffici comunali preposti, e che risultino nei bilanci di gestione presentati e rimborsate, divengono dotazioni di proprietà dell'Amministrazione comunale senza alcuna possibilità di rivalsa.

ART. 4) DURATA - La durata della presente convenzione è concordemente fissata in anni 2 (due) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e scadenza il 31.07.2024. E' prevista una proroga di 6 mesi qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità gestionale nelle more della procedura per un nuovo affidamento.

ART. 5) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO - La parte concessionaria si impegna ad usare l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia ed a restituirlo alla scadenza nello stato di piena efficienza in cui riconosce di averli ricevuti, salvo il normale deperimento derivante dall'uso; inoltre si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge regolamentari ed amministrative in materia.

L'Associazione si impegna a gestire la palestra nel rispetto dei seguenti principi e con l'assunzione dei seguenti oneri:

- priorità dell'utilizzo dell'impianto riservata alle esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari e alle esigenze di utilizzo degli spazi palestra per il servizio comunale dei centri estivi dalla metà di giugno alla prima settimana di settembre (con eccezione delle settimane centrali di agosto) dalle ore 8.30 alle ore 16.30;
- favorire lo sviluppo e la pratica delle attività sportive compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto stesso, utilizzandolo e consentendone un uso corretto e responsabile, osservando tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali vigenti ed ogni altra disposizione di legge, applicabile e compatibile con la natura degli impianti e delle attrezzature ivi presenti.
- programmazione dell'utilizzo dell'impianto finalizzata ad ottimizzarne la fruizione da parte delle associazioni sportive del territorio comunale, compresa la Società sportiva

assegnataria anche se in modalità non esclusiva, con particolare attenzione/priorità alle istanze da parte di soggetti sportivi attivi sul territorio comunale;

- possibilità di utilizzo da parte dell'assegnatario per proprie attività non oltre il 70% delle ore disponibili in orario extrascolastico dal lunedì al venerdì; il restante 30% (in orario extrascolastico dal lunedì al venerdì e in differenti fasce orarie) è concesso e assegnato annualmente direttamente dall'Amministrazione, a fronte di richieste in tal senso, a Gruppi sportivi, Associazioni sportive affiliate a Federazioni sportive e/o Enti di Promozione sportiva prioritariamente per l'attività di pallavolo (giocabile anche a palestra suddivisa) e, solo in via residuale, per altre eventuali discipline compatibili con la natura dell'impianto;
- possibilità di utilizzo dell'impianto per gare, partite di campionato, manifestazioni sportive con calendarizzazione per propria attività e per soddisfare esigenze di altri soggetti sportivi con priorità per quelli attivi sul territorio comunale;
- possibilità di uso "libero" delle palestre da parte di cittadini, gruppi spontanei o organizzati;
- disponibilità di un calendario annuale che soddisfi prioritariamente le esigenze dei soggetti sportivi attivi sul territorio comunale;
- adozione delle tariffe d'uso in vigore approvate annualmente dalla Giunta Comunale con facoltà di introitare le relative entrate;
- sospensione di ogni concessione in uso della palestra per ragioni di necessità o di pubblico interesse;
- disponibilità da parte di tutti i soggetti alla sottoscrizione e all'applicazione di eventuali nuovi protocolli d'intesa tra il Comune di Fiorano Modenese, l'Istituto Comprensivo "Fiorano Modenese 1", l'Istituto comprensivo "F. Bursi" e la Società sportiva assegnataria della palestra per la disciplina riguardante le modalità di utilizzo (tempi, operazioni di pulizia e di igienizzazione) della palestra da parte di terzi in orario extrascolastico;
- rispetto delle regole e misure adottate dalle Autorità competenti e Federazioni sportive per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza della pratica sportiva;
- pulizie, custodia e manutenzione ordinaria a carico dell'assegnatario come specificato all'art. 5 della presente convenzione;
- entro il 30 luglio di ogni anno, trasmissione al Comune di Fiorano Modenese di una relazione di verifica sull'andamento delle attività sportive completa di dati riferiti alla gestione dell'impianto:

- a) ore di utilizzo da parte dell' Associazione;
- b) associazioni che hanno richiesto e utilizzato l'impianto sportivo e ore loro riservate;
- c) iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate;
- d) interventi di manutenzione effettuati e segnalazione necessari interventi di manutenzione straordinaria;
- e) piano di utilizzo per il successivo anno sportivo;
- f) entrate da noleggio impianto a terzi.

L'Associazione si impegna a presentare annualmente all'Amministrazione il **piano di utilizzo in fase di avvio dell'anno sportivo**, a rispettarlo ed attuarlo a proprie cure e spese.

L'Amministrazione ha facoltà di assegnare fino al 30% delle ore in orario extrascolastico a società sportive del territorio comunale a propria discrezione ed inoltre, anche oltre il 30% in caso di dichiarato o accertato non completo utilizzo al fine di mantenere un principio di equità e pari opportunità rispetto agli impianti disponibili.

La società concessionaria si impegna a comunicare all'Ufficio Sport del Comune di Fiorano Modenese eventuali modifiche del piano di utilizzo dell'impianto sportivo in corso di anno sportivo.

Il Concessionario ha a disposizione gli spazi della palestra a partire dalle ore 16.30; precedentemente gli stessi sono a disposizione della scuola per proprie attività.

Il Concessionario si impegna a garantire l'uso pubblico dell'impianto affidato in gestione assicurando la possibilità di fruizione a singoli o gruppi di richiedenti compatibilmente con il calendario delle proprie attività. Per l'utilizzo pubblico di cui sopra il concessionario non potrà prevedere a carico degli utenti quote di iscrizione o tesseramento alla propria associazione, ma esclusivamente la tariffa di utilizzo orario della palestra come prevista dalla Giunta Comunale.

ART. 6) ONERI DI GESTIONE - Il concessionario si obbliga:

a) a utilizzare e fare utilizzare gli impianti, gli arredi e le attrezzature avute in gestione in modo corretto e con diligenza, osservando tutte le norme di sicurezza e d'igiene, le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in materia, rispondendo dei danni eventualmente arrecati agli stessi

b) all'apertura ed alla chiusura dei locali, nonché al riordino degli attrezzi;

c) a sorvegliare, durante le ore di apertura, l'accesso agli impianti, il rispetto degli orari di utilizzo degli stessi e a far osservare da parte di tutti gli utilizzatori dell'impianto sportivo norme di comportamento all'insegna della massima correttezza e diligenza nell'uso degli impianti, degli arredi, delle attrezzature e dei servizi;

d) controllare che gli utilizzatori dell'impianto indossino tenute, calzature ed indumenti prescritti per ogni singola disciplina sportiva;

e) utilizzare gli spazi interni ed esterni, esclusivamente secondo le destinazioni e le vocazioni d'uso;

f) utilizzare esclusivamente gli spazi destinati a deposito quali aree di stoccaggio di materiali, attrezzature o arredi;

g) ad approntare la palestra per campionati, tornei, allenamenti, gare ed altre attività previste nella presente convenzione comprese quelle che necessitino di un completo smontaggio dell'attrezzatura della ginnastica per la fruizione dell'intera palestra e della tribuna per il pubblico (predisposizione campi di gioco ed aree di attività, montaggio e smontaggio impianti di gioco, delle reti e delle attrezzature in genere, etc.);

h) alla pulizia ed alla custodia dell'impianto e sue pertinenze e verificarne l'uso conforme a quanto dettato dalle Leggi in vigore e dai regolamenti d'uso approvati dall'Amministrazione Comunale;

i) ad utilizzare gli spazi della palestra per proprie attività non oltre il 70% delle ore disponibili in orario extra scolastico (dal lunedì al venerdì), il restante 30% (in orario extrascolastico dal lunedì al venerdì) è concesso annualmente direttamente dall'Amministrazione, a fronte di richieste in tal senso, a Gruppi Sportivi, Associazioni sportive affiliate a Federazioni sportive e/o Enti di Promozione sportiva prioritariamente per l'attività della pallavolo e, solo in via residuale, per altre eventuali discipline compatibili con la natura dell'impianto;

l) ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare presso la palestra e gli spogliatoi, rischi o danni a persone, cose o animali;

m) alla periodica e regolare manutenzione e al funzionamento del defibrillatore semiautomatico di proprietà del Comune di Fiorano (numero di inventario....) quale dotazione strumentale del Palasport.

Il defibrillatore dovrà essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante. Durante l'uso dell'impianto sportivo da parte dell'Affidatario, lo stesso dovrà garantire, con proprio personale formato e addetto all'uso del defibrillatore, la copertura totale delle ore di utilizzo.

Durante l'uso degli impianti sportivi da parte di terzi l'Affidatario dovrà mettere a disposizione tale apparecchiatura.

Sarà a carico dell'Affidatario, durante l'utilizzo delle palestre da parte del Comune provvedere alla presenza di proprio personale specializzato all'uso del defibrillatore.

n) al pagamento di un canone ricognitorio annuo pari a € 1.200,00 più Iva allo scadere di ogni anno sportivo (entro 30 giugno);

o) ad applicare le tariffe vigenti e approvate dall'Amministrazione comunale. Il Concessionario può sottoporre all'Amministrazione Comunale ogni proposta di tariffazione per servizi non compresi nel tariffario comunale. Gli introiti relativi all'uso degli impianti saranno incamerati dall'Associazione con l'obbligo di riportarli nella relazione annuale.

ART. 7) ONERI DI MANUTENZIONE - Il concessionario si obbliga al mantenimento e cura dell'impianto e relativi arredi nonché sue pertinenze.

Il concessionario si obbliga all'esecuzione degli interventi di **manutenzione ordinaria** sugli impianti, sui beni mobili ed immobili avuti in gestione.

Si precisa che, per manutenzione ordinaria debba intendersi **“l'insieme degli interventi che riguardano opere di riparazione ordinaria, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, strutture, locali, arredi, attrezzature, oltre a quelli necessari ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; nonché ogni elemento facente parte integrante dell'impianto sportivo, comprese le aree di pertinenza pavimentate e a verde”**, al fine di conservare in perfetto stato l'impianto sportivo, mantenendone nel tempo la fruibilità ed al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari.

E' quindi obbligo dell'affidatario anche la periodica pulizia dei locali dati in gestione nonché dell'area esterna di pertinenza della palestra scolastica. E' esclusa la manutenzione del verde, rimanendo comunque in capo al gestore l'onere della costante pulizia di tutte le aree esterne pertinenziali, sia a verde, sia pavimentate (vuotatura cestini, raccolta rifiuti).

Sono escluse dalla manutenzione ordinaria le riparazioni e gli interventi che, per la loro particolare complessità, entità ed inusualità, possano rientrare nell'ambito della manutenzione straordinaria.

Sono altresì escluse dalla manutenzione ordinaria a carico del gestore:

- **Impianti meccanici:**
 - riscaldamento
 - ventilazione
 - condizionamento
 - solare termico

- **Impianti elettrici e speciali:**
 - fotovoltaico
 - antincendio
 - antintrusione
 - impianto audio
 - illuminazione del locale palestra

- **Tribuna telescopica**
- **Tenda di separazione motorizzata**

Gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati dal concessionario dovranno essere comunicati al Comune, che si riserva il diritto di effettuare o far effettuare periodiche visite di controllo.

In caso di interventi sugli impianti, dovrà essere fornita al Comune relativa eventuale certificazione di rispondenza degli interventi stessi alle norme di riferimento.

Ogni danno rilevato rispetto allo stato iniziale non derivante dal normale deterioramento d'uso, ma da incuria, negligenza, arbitrarie distrazioni d'uso, trascuratezza delle manutenzioni ordinarie, dolo, ecc..., dovrà essere rifiuto a carico del concessionario, con possibilità del Comune di rivalersi su

Il concessionario si obbliga inoltre alla manutenzione ordinaria delle attrezzature sportive specifiche per la ginnastica (parallele, travi, sbarre, asimmetrica, trampolino, spalliere ecc.) e di ogni altra attrezzatura in dotazione dell'impianto di proprietà del Comune di Fiorano.

Le manutenzioni ordinarie sulle **attrezzature sportive** di proprietà del Comune dovranno essere eseguite secondo le indicazioni del manuale di manutenzione che sarà fornito.

Le attrezzature sportive potranno essere spostate solo nelle posizioni degli ancoraggi a pavimento esistenti predisposti.

Dopo ogni spostamento l'Affidatario dovrà obbligatoriamente presentare la dichiarazione di montaggio e installazione a regola d'arte da personale qualificato, nonché dichiarazione di garanzia di massima sicurezza per l'utilizzo.

Periodicamente, a cura e spese dell'affidatario, ogni 2 anni, dovrà essere ripetuto il test di verifica della corretta posa degli ancoraggi a pavimento e dichiarazione, da personale qualificato, di garanzia di stabilità e di utilizzo in sicurezza. (**prima scadenza 02/05/2024** dalla data di redazione del test di verifica del primo installatore effettuato il 02/05/2022).

Nel caso in cui si rilevino attrezzature non più utilizzabili e non più riparabili, l'Affidatario dovrà darne immediata comunicazione al Comune, evidenziandone le motivazioni, al fine di procedere alla relativa dismissione e al conseguente stralcio dall'inventario.

L'Affidatario è tenuto a segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico del Comune necessità manutentive, eventuali problematiche e danni alle strutture, impianti, attrezzature, arredi e quant'altro in dotazione, attraverso il sistema di ticketing per la gestione delle segnalazioni di manutenzione sugli immobili comunali, in mancanza di tale comunicazione eventuali danni saranno a carico dell'Affidatario stesso.

L'Affidatario è tenuto al rispetto di quanto indicato sui manuali d'uso e i piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti, che contengono:

- l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.
- le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio
- il programma di manutenzione da realizzare a cadenze prefissate temporalmente, o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione e conservazione del bene e delle sue parti nel corso degli anni.

I manuali d'uso i piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti, saranno consegnati al concessionario in sede di redazione e sottoscrizione del verbale di consegna e consistenza dell'immobile.

ART. 8) CPI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI

Palasport Antonio Maglio

L'immobile sarà dotato di CPI come palestra ad uso sportivo extrascolastico con le seguenti caratteristiche tecniche:

- Attività ai fini prevenzione incendi - Attività 65.2.C : Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 200 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.
- I posti a sedere utilizzabili in tribuna sono complessivamente 336 (168 per ogni gradinata) + 3 posti disabili posizionati fra le gradinate a quota piano di gara.
- il massimo affollamento effettivo ammissibile sulla base delle uscite di sicurezza presenti (13M*50pers) è pari a 650 persone (comprende pubblico, atleti, persone in piedi...)

L'immobile potrà essere utilizzato quale locale di spettacolo e di trattenimento in genere con presenza di pubblico (uso tribuna) solo a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

L'Affidatario è responsabile della gestione della sicurezza, nonché assegnatario del coordinamento della gestione delle emergenze, nella fascia spazio-temporale di utilizzo, con le attività della scuola Primaria Guidotti.

Pertanto, dovrà adempiere quanto indicato dalla normativa in materia di sicurezza, D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii, e normativa in materia di sicurezza per l'esercizio degli impianti sportivi, D.M. 18.03.1996 e ss.mm.ii.

Per la corretta gestione della sicurezza dovrà curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza. A tal fine l'Affidatario dovrà prendere visione e condividere i contenuti del Piano di Emergenza che sarà redatto dalla Istituzione scolastica, coordinandosi con le attività della scuola Primaria Guidotti,

Tale piano deve tener conto delle specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.

L'Affidatario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità dell'impianto ed è tenuto a segnalare senza ritardo al Comune, per gli interventi di loro competenza, ogni situazione di fatto, che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto ai sensi delle vigenti norme in materia e, nei casi più gravi, escludere l'accesso al pubblico.

La manutenzione e le verifiche programmate dei presidi antincendio e impianti saranno a carico del Comune.

L'Affidatario ha comunque l'obbligo di verificare e garantire l'efficienza di tali presidi e impianti antincendio ed è tenuto a segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico del Comune eventuali necessità manutentive.

ART. 9) OBBLIGHI DEL COMUNE - Il Comune di Fiorano Modenese si assume i seguenti obblighi:

- a) provvedere alle opere e spese di manutenzione straordinaria;
- b) provvedere alle opere e spese di manutenzione ordinaria escluse dagli oneri del concessionario come indicato all'art. 5 della presente convenzione
- c) provvedere al pagamento delle utenze.

ART. 10) RESPONSABILITA' PER DANNI - COPERTURE ASSICURATIVE - Il Gestore è tenuto a rispondere di tutti i danni, sia alle persone sia alle cose, arrecati a terzi, compresi gli utenti, in conseguenza dell'attività svolta nell'ambito della struttura oggetto della gestione, manlevando al riguardo l'Amministrazione Comunale e gli agenti per conto della stessa (amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori) da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti degli anzidetti soggetti.

Il Gestore è pertanto è tenuto a stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (RCT), comprensivo - se del caso - della sezione di responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), per fatti riconducibili alla conduzione della struttura in gestione e di tutte le aree, impianti e attrezzature di pertinenza, senza eccezioni, nonché all'esercizio e alla gestione del complesso delle attività svolte nell'ambito della stessa, in osservanza alle previsioni del presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione deve avere validità per danni riconducibili a fatto del Gestore, di suoi amministratori, soci, dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo e deve comprendere la copertura per i danni a terzi riconducibili a persone del cui fatto il Gestore sia tenuto a rispondere a termini di legge, anche se derivante da comportamento doloso o gravemente colposo.

Tale assicurazione dovrà recare massimale unico di garanzia non inferiore a **euro 1.500.000,00** (unmilione cinquecentomila) che rappresenta il limite di risarcimento per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone (terzi o prestatori d'opera) che abbiano subito danni per morte o lesioni e indipendentemente dalle cose danneggiate.

L'assicurazione della Responsabilità Civile dovrà comprendere le seguenti estensioni minime:

A. riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT)

- estensione del novero dei terzi a:
 - titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché a tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari al servizio oggetto di affidamento;
 - appaltatori/subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro;
 - consulenti, tecnici ed altri professionisti in genere e ai rispettivi prestatori di lavoro;
- RC derivante dalla conduzione dei locali, delle strutture e di beni anche di terzi;
- RC per danni causati da qualsiasi persona della cui opera il Soggetto gestore si avvalga, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza, per l'espletamento dei servizi e dell'attività di gestione della struttura oggetto dell'affidamento;
- RC per danni riconducibili al soggetto gestore quale committente a terzi di attività e servizi funzionali all'esercizio della struttura oggetto della gestione (RC da committenza)
- RC per danni a cose derivanti da incendio di cose del soggetto gestore o detenute dal medesimo o da persone di cui questi debba rispondere a termini di legge;
- RC per danni a cose di terzi (compresi gli utenti della struttura) in consegna e/o custodia;

B. riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

- estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro.

L'esistenza e la validità della prescritta copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dal Comune e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'affidamento. A tal fine, per garantire la copertura assicurativa dei rischi, senza soluzione di continuità, il Gestore si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità dell'assicurazione richiesta.

Costituirà in ogni caso onere a carico del Gestore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il Gestore stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di

quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

Fatta eccezione per i danni riconducibili a responsabilità del Comune nella sua qualità di proprietario della struttura affidata, in alcun caso il Comune stesso risponderà dei danni subiti dai beni del Gestore o portati nell'ambito della struttura in gestione dal medesimo o da terzi, per la cui copertura assicurativa dovrà pertanto eventualmente provvedere lo stesso Gestore nel suo proprio interesse.

Relativamente ai danni ai beni mobili di proprietà comunale costituenti dotazione o che si trovino ad altro titolo nella struttura affidata in gestione, provvederà il Comune nei limiti delle proprie coperture assicurative.

ART. 11) MIGLIORIE E MODIFICHE - L'Affidatario non potrà apportare modifiche o trasformazioni ed innovazioni all'impianto sportivo concesso in gestione, alle pareti, all'involucro edilizio, compresi gli impianti tecnologici in dotazione, senza il preventivo consenso scritto del Comune.

Eventuali lavori di modifica, miglioria ed addizione eccedenti la normale manutenzione, che non necessitano di concessione edilizia, devono ottenere il preventivo assenso del Comune concedente.

Al cessare della concessione l'immobile in oggetto deve essere riconsegnato in buono stato di manutenzione, salvo il normale deperimento d'uso.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di ordinare la demolizione e la rimozione di opere non autorizzate.

La demolizione e la rimozione devono eseguirsi, a cura e spese dell'Affidatario, entro 30 giorni dalla comunicazione a mezzo PEC.

ART. 12) USO RISERVATO - L'Amministrazione Comunale si riserva di poter utilizzare quanto concesso in gestione e relative pertinenze, per incontri, manifestazioni od altre esigenze, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno e necessario, previo accordo con il concessionario.

ART. 13) CONTROLLI E VERIFICA DELL'EFFICIENZA GESTIONALE - Il Comune di Fiorano Modenese, tramite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al fine di verificare la buona conduzione e gestione dell'Impianto Sportivo nel rispetto degli impegni assunti con la presente convenzione.

I dipendenti incaricati al controllo avranno accesso agli impianti in qualsiasi momento anche senza preavviso. L'associazione e gli Assegnatari d'uso hanno, comunque, la facoltà di chiedere all'Amm.ne comunale eventuali ulteriori verifiche e controlli.

ART. 14) INADEMPIENZE-CONTROVERSIE-RISOLUZIONE E RECESSO - Il Comune, attraverso il proprio Referente, si riserva di procedere alla verifica e vigilanza sul corretto svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, segnalando eventuali rilievi al Referente individuato dall'Associazione, il quale dovrà adottare tempestivamente misure idonee.

Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze devono essere comunicate dal Comune per iscritto entro 15 gg. dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'Associazione dovrà adottare i necessari provvedimenti. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, il Comune ha facoltà di risolvere la convenzione, dandone comunicazione all'Associazione.

E' facoltà del Comune recedere dalla convenzione dandone preavviso con lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta certificata almeno 60 giorni prima, qualora la stessa non risulti più rispondente alle esigenze dell'utenza o agli indirizzi dell'Amministrazione

comunale o per altre ragioni di interesse pubblico. Analoga facoltà è riconosciuta all'Associazione qualora la stessa non disponga più delle condizioni per proseguire l'attività.

Le Parti convengono che il Comune avrà la facoltà di revocare in tutto od in parte la presente Convenzione nei casi seguenti:

- utilizzazione degli spazi concessi dal Comune per lo svolgimento di attività incompatibili con la natura del bene o per finalità diverse da quelle individuate o senza rispettare le norme di sicurezza;
- conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- subentro di terzi nei rapporti di cui alla presente Convenzione;
- esecuzione presso gli spazi concessi dal Comune di innovazioni, opere murarie o installazione di nuovi impianti, che comportino sostanziali modifiche strutturali senza preventiva autorizzazione del Comune o altre necessarie autorizzazioni;
- mancato rispetto dei piani di utilizzo comunicati all'Amministrazione;
- sopravvenute cogenti ragioni di pubblico interesse concreto e attuale.
- arbitrario abbandono, da parte del gestore, delle strutture e impianti sportivi;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui alla presente convenzione;
- alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione, della destinazioni di uso delle strutture e impianti sportivi;
- mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi;
- frode a danno dell'Amministrazione o di altri Enti pubblici;
- danni agli ospiti e fruitori, all'Amministrazione, ai beni di proprietà comunale derivanti da dolo o colpa grave;
- gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale utilizzato.

ART. 15) CODICE DI COMPORTAMENTO - Il gestore si impegna, a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori, le disposizioni di cui all' art.3, commi 3 e 4 del Codice di comportamento dell' Amministrazione Comunale approvato con Delibera di Giunta comunale n. 189 del 30 dicembre 2013 ai sensi dell' art. 54, comma 5, del d. lgs. N. 165/2001 e delle linee guida approvate dalla CIVIT – Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 75/2013 del 25 ottobre 2013.

ART. 16) MODIFICHE - La presente convenzione può essere modificata, anche prima della sua scadenza, mediante atto scritto a fronte di fatti ed eventi non previsti e/o per la migliore gestione delle strutture sportive. In tal caso tutte le relative spese graveranno a carico del richiedente la modifica.

ART. 17) ONERI E SPESE - Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipula della convenzione saranno a carico dell' Associazione.

ART. 18) TRATTAMENTO DATI - L'associazione si impegna al trattamento dei dati personali raccolti per l'esercizio del procedimento nel rispetto della normativa in materia ai fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti (regolamento europeo n.2016/679 e D.lgs. n.196/2003 dove applicabile).

Il gestore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento dell'attività. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Le presenti clausole rivestono per il Comune di Fiorano carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto della convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PER L'ASSOCIAZIONE